



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 585/15/CONS

**RIDETERMINAZIONE DEI COSTI DI RIPRODUZIONE E DI TRASMISSIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 4, COMMA 5, DELLA DELIBERA N. 217/01/CONS
RECANTE "REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ACCESSO AI DOCUMENTI"**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 ottobre 2015;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

VISTO in particolare l'art. 25 della predetta legge n. 241 del 1990, il quale dispone, tra l'altro, che *“L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la delibera n. 17/98/CONS, del 16 giugno 1998, con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, con la quale è stato adottato il Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO in particolare l'art. 4, comma 5 della predetta delibera n. 217/01/CONS, il quale dispone che *“Il Consiglio determina, con delibera da pubblicarsi nel bollettino, le modalità organizzative di accesso alla sede dell’Autorità e i costi di riproduzione della documentazione”*;

VISTA la delibera n. 89/06/CONS, del 22 febbraio 2006, con la quale sono stati determinati i costi di riproduzione e di trasmissione della documentazione amministrativa;

RITENUTO di rideterminare, in conformità alla normativa vigente, il rimborso da corrispondere all’Autorità a fronte dei costi connessi alla riproduzione ed al rilascio di copie di documenti agli interessati che ne facciano richiesta;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

Costi di riproduzione e spedizione

1. La visione dei documenti è gratuita, salvo il rimborso dei diritti di ricerca di cui all’articolo 2.
2. Il rilascio di copia fotostatica dei documenti da parte degli uffici dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è subordinato al pagamento di un costo fisso determinato in Euro 1,00, nonché al pagamento dei costi connessi alla riproduzione dei documenti determinati in Euro 0,25 a pagina in formato A4 ed Euro 0,40 a pagina in formato A3.
3. La stampa di documenti ricavati da memorizzazione informatica è subordinata al pagamento di un importo pari ad Euro 0,15 a pagina in formato A4 ed Euro 0,25 a pagina in formato A3.
4. La scansione di documenti cartacei è subordinata al pagamento di un costo fisso di Euro 0,25 a pagina.
5. La riproduzione su supporto digitale di documenti archiviati in formato elettronico non modificabile è subordinata al pagamento di un costo fisso di Euro 2,00.
6. Per il rilascio di copie di documenti conformi all’originale il richiedente provvede al pagamento dell’imposta di bollo fornendo all’ufficio competente le marche da bollo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- necessarie. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge.
7. Il costo della spedizione a mezzo posta è determinato in relazione al costo del servizio postale con riferimento alla tipologia di spedizione richiesta ed è interamente a carico del richiedente.
 8. La spedizione via telefax sul territorio nazionale ha un costo pari ad Euro 1,00 a pagina in formato A4 ed è interamente a carico del richiedente.
 9. L'invio tramite posta elettronica certificata di documenti archiviati in formato elettronico è gratuito.

Articolo 2 Diritti di ricerca

1. Il costo dei diritti di ricerca è così determinato:
 - a. Euro 2,00 per i documenti formati oltre 2 e fino a 5 anni prima della richiesta di accesso;
 - b. Euro 5,00 per i documenti formati oltre 5 anni prima della richiesta d'accesso.
2. Il rimborso dei diritti di ricerca non è dovuto per i documenti presenti in formato elettronico in banche dati.

Articolo 3 Modalità di corresponsione degli importi

1. Gli importi relativi ai costi calcolati in base agli articoli precedenti devono essere corrisposti secondo le seguenti modalità:
 - a. a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni identificato dal codice IBAN indicato sul sito internet dell'Autorità, indicando nella causale del versamento "rimborso spese di riproduzione di copie e diritti di ricerca";
 - b. ove non sia possibile il pagamento a mezzo di bonifico bancario è ammesso il pagamento in contanti al Cassiere dell'Autorità che annoterà su apposito registro i relativi importi e rilascerà ricevuta nel rispetto della normativa vigente.
2. Gli importi di cui sopra sono versati successivamente tramite reversale sul pertinente capitolo del bilancio.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 4 Disposizioni transitorie e finali

1. La presente delibera abroga e sostituisce la delibera n. 89/06/CONS del 22 febbraio 2006.
2. La delibera produce effetti dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità e si applica alle richieste di accesso agli atti del procedimento amministrativo presentate a partire da tale data.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci